

## CAPITOLO XVIII

### *Le censure riguardanti la vicenda della agevolazione della fuga dall'Italia di Olivero Tognoli.*

L'agevolazione alla fuga dall'Italia di Olivero Tognoli costituisce uno dei più rilevanti segmenti fattuali, autonomamente provato, della condotta ritenuta dal Tribunale a carico di Bruno Contrada.

Come è dato ricavare dalla sentenza appellata, Olivero Tognoli, figlio di un imprenditore trasferitosi per alcuni anni in Sicilia, dove aveva costituito talune società nel settore industriale siderurgico, era stato coinvolto nella nota operazione di Polizia sviluppatasi tra gli Stati Uniti d'America, la Spagna, la Svizzera e l'Italia, denominata "Pizza Connection".

Nell'ambito di tale indagine, erano emersi i suoi collegamenti criminali con noti esponenti dell'organizzazione "Cosa Nostra" dediti al traffico internazionale di stupefacenti, di cui era a capo il mafioso Gaetano Badalamenti ed ai quali il Tognoli aveva prestato il proprio contributo sulla base della sua notevole esperienza nel settore delle mediazioni finanziarie internazionali.

Il 16 aprile 1984, dopo essere sfuggito all'esecuzione di un provvedimento di fermo di Polizia Giudiziaria, il Tognoli era stato raggiunto in stato di irreperibilità da un ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo per il delitto di cui all'art. 75 L. 22/12/1975 n° 685, commesso in concorso con numerosi soggetti colpiti a loro volta da mandato di cattura emesso dall'Ufficio

Istruzione di Palermo in relazione ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e traffico internazionale di stupefacenti. Rimasto latitante per più di quattro anni, il 12 ottobre 1988 era stato tratto in arresto all'aeroporto di Lugano, in Svizzera, dove si era costituito.

Il Tognoli era stato giudicato dal Tribunale di Roma che, con sentenza n° 614 in data 28 marzo 1992, divenuta irrevocabile il 6 ottobre 1992, lo aveva condannato alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione e £ 200.000.000 di multa per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, aggravato per avere agito con la qualifica di “capo” ed in concorso con un numero di persone superiore a dieci, tra le quali numerosi esponenti di “Cosa Nostra” già condannati con sentenza irrevocabile per il reato di cui all'art. 416 bis. c.p. nell'ambito del primo maxi processo.

Con detta sentenza, il peculiare contributo offerto dal Tognoli, <<*in posizione eminente e con mansioni dirigenziali di dominus dei conti svizzeri*>>, era stato individuato nell'attività di riciclaggio, tramite banche di diversi paesi esteri ed in particolare della Svizzera, del denaro proveniente da un vasto traffico internazionale di eroina, fatto poi confluire nelle disponibilità finanziarie di “Cosa Nostra”.

Lo stesso Tognoli era stato, altresì, condannato per infrazione alle leggi sugli stupefacenti con sentenza definitiva emessa dalla Corte delle Assise di Lugano, per i reati punibili in Svizzera, paese in cui aveva scontato la pena inflittagli.

Il Tribunale, nel ricostruire le fasi che avevano condotto all'emissione,

a carico del Tognoli, del provvedimento di fermo da parte della Polizia Giudiziaria di Palermo, nonché le circostanze relative alla sottrazione a tale provvedimento restrittivo, valorizzava le dichiarazioni rese da due funzionari della Polizia elvetica, il Commissario Clemente Gioia (escusso quale teste) e l'Ispettore Enrico Mazzacchi (il verbale del suo interrogatorio al Pubblico Ministero in data primo aprile 1993 veniva acquisto al fascicolo del dibattimento) , nonché dal magistrato italiano Giuseppe Ajala e dal magistrato svizzero Carla Del Ponte, già Procuratore Pubblico di Lugano, che con il Tognoli avevano avuto diretti contatti a seguito della sua costituzione.

Dalle deposizioni di tali testi, considerati "tutti altamente attendibili e totalmente disinteressati rispetto all'esito dell'odierno processo", era emerso che Oliviero Tognoli, in più occasioni (e cioè sin dal suo arrivo all'aeroporto di Lugano) ed alla presenza di più persone, aveva individuato in Bruno Contrada il soggetto che aveva favorito la sua fuga, attraverso un'informazione telefonica fattagli pervenire mentre si trovava all'hotel "Ponte" di Palermo, nell'imminenza dell'esecuzione a suo carico del provvedimento di fermo di Polizia Giudiziaria.

Al commissario Gioia, incaricato di prelevare all'aeroporto di Lugano - era stato concordato con il difensore, a tutela del Tognoli, che la costituzione, primo atto di un percorso di collaborazione con la giustizia elvetica, fosse mimetizzata da un arresto eseguito nell'ambito di una normale operazione di Polizia - lo stesso Tognoli aveva spontaneamente rivelato che la sua latitanza era stata resa possibile dall'informazione datagli da un suo "*pari grado*".

Successivamente nel corso delle dichiarazioni rese alla d.ssa Carla Del Ponte nell'ambito del procedimento penale svizzero, nel dicembre del 1988 il Tognoli aveva fatto mettere a verbale che il soggetto che lo aveva informato era un funzionario di Polizia che gli aveva fatto una tempestiva telefonata mentre si trovava in albergo, a Palermo.

La mattina del 3 febbraio 1989, sempre nell'ambito del procedimento svizzero, si era svolto un interrogatorio condotto dalla predetta dott.ssa Del Ponte, cui avevano assistito i magistrati italiani Ajala ed Falcone. Con quest'ultimo, a conclusione dell'atto istruttorio, il Tognoli aveva scambiato alcune battute sul fatto che la sua fuga da Palermo non era stata casuale.

Subito dopo, mentre stava per uscire dall'aula, avvicinato dallo stesso Falcone, e quindi dalla Del Ponte, il Tognoli aveva ammesso, rispondendo con un esplicito "sì", accompagnato anche da un gesto di assenso del capo, che era stato proprio Contrada il soggetto che lo aveva informato dell'imminente provvedimento restrittivo a suo carico.

Il pomeriggio dello stesso 3 febbraio, nelle fasi preliminari alla rogatoria italiana davanti al Giudice Istruttore elvetico Lehman, presenti i magistrati italiani Falcone ed Ajala, il Tognoli aveva chiesto ed ottenuto di parlare riservatamente con il proprio legale, avv.to Gianoni.

Quest'ultimo, all'esito del colloquio, aveva confermato al giudice Falcone che l'informatore del suo assistito era stato proprio Contrada, ammissione fatta nel corso di una breve conversazione recepita dal

teste Enrico Mazzacchi, che si trovava vicino.

Il Tognoli, tramite il suo avvocato, aveva, quindi, chiesto di differire la verbalizzazione del nome di Contrada ad un momento successivo, adducendo esigenze di protezione dei propri familiari; conseguenziale a tale colloquio era stata la risposta resa nel verbale redatto subito dopo, con la quale egli, pur ammettendo esplicitamente che il proprio allontanamento da Palermo non era stato casuale, aveva fatto riserva di riferire in un secondo momento il nome del soggetto che lo aveva favorito.

Tra l'espletamento di tale rogatoria e quella successiva dell'8 maggio 1989, appositamente fissata all'esclusivo fine di ottenere lo scioglimento della riserva fatta il 3 febbraio, sia il Commissario Gioia che la dott.ssa Del Ponte avevano avuto diverse occasioni di incontro con il Tognoli, il quale, senza mai negare di avere ammesso in precedenza che il soggetto che lo aveva informato era stato Contrada, aveva manifestato forti resistenze a verbalizzare quel nome, adducendo sempre gravi motivi di paura per sé e rappresentando che erano pervenute minacce ai suoi familiari.

L'otto maggio 1989 il Tognoli aveva reso una nuova e diversa versione dei fatti, dichiarando che la telefonata ricevuta all'hotel "Ponte" era stata effettuata dal fratello Mauro, il quale si era limitato ad avvertirlo che alcuni poliziotti lo avevano cercato nella sua residenza di Concesio (BS).

Questa segnalazione, unitamente alle notizie pubblicate sulla stampa il giorno precedente (cioè l'undici aprile 1984) circa gli arresti dei suoi

complici, gli avevano fatto intuire di essere in pericolo e lo avevano indotto a darsi a precipitosa fuga.

Lo stesso Tognoli – inizialmente dichiaratosi riluttante a verbalizzare il nome del funzionario di polizia che, durante la rogatoria italiana del pomeriggio del 3 febbraio 1989, aveva fatto riserva di enunciare - di fatto, dopo avere fornito, nel corso dell'atto istruttorio, svariati elementi per la sua identificazione, lo aveva indicato nel dott. Cosimo Di Paola.

Aveva precisato che detto funzionario, destinato alla Questura di Palermo dopo un periodo di servizio a Padova, in una occasione gli aveva chiesto se, per caso, coltivasse rapporti con Leonardo Greco, che aveva visto come testimone al suo matrimonio. Alla sua risposta affermativa, lo aveva ammonito dal frequentarlo, dicendogli che si trattava di un personaggio sul conto del quale gravavano pesanti sospetti di appartenenza alla mafia.

Lo stesso Tognoli, quindi, aveva soggiunto che, in un'altra occasione, il dott. Di Paola lo aveva invitato a troncare anche i rapporti commerciali che intratteneva con il Greco e, un paio di giorni prima del 12 Aprile 1984, gli aveva telefonato comunicandogli che *“aveva avuto l'impressione che le indagini su Leonardo Greco coinvolgessero anche la sua persona”* avvertendolo che, ove detta impressione si fosse concretizzata, lo avrebbe nuovamente contattato e consigliandogli, in ogni caso, di parlare immediatamente con il magistrato incaricato dell'inchiesta per chiarire la sua posizione.

Nei giorni successivi, si era reso conto che le cose volgevano al peggio

per lui. In particolare, avendo letto le già menzionate notizie di stampa, riguardanti anche tali Corti e Miniati, personaggi coinvolti nel riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga, aveva detto ai propri familiari di tenerlo al corrente di ogni fatto straordinario che potesse riguardarlo. In tale contesto, la mattina del 12 Aprile il fratello Mauro lo aveva rintracciato all'hotel "Ponte" di Palermo.

Il Tribunale riteneva evidente che le dichiarazioni rese a verbale dal Tognoli l'otto Maggio 1989, di tenore del tutto diverso e logicamente inconciliabile con quelle fatte in precedenza ai funzionari ed ai magistrati che lo avevano contattato e più volte interrogato, erano state il frutto di un ripensamento tardivo, dettato dall'esigenza difensiva di porre rimedio alle spontanee ammissioni fatte sul conto dell'odierno imputato; ripensamento indotto dalla paura dello stesso Tognoli che la formalizzazione di quelle dichiarazioni avrebbe potuto esporre lui ed i suoi familiari a gravi conseguenze.

Palesemente compiacenti, d'altra parte, si erano dimostrate le testimonianze di Mauro Tognoli e dell'avv. Franco Gianoni.

Il primo, esaminato quale imputato di reato connesso, si era parimenti mostrato gravemente intimidito, tanto da chiedere con una lettera di non essere sentito a Palermo. Quanto alla sua attendibilità, gli orari dei suoi spostamenti e della sua presunta telefonata al fratello presso l'hotel "Ponte", da lui riferiti, erano risultati incompatibili con i tempi della perquisizione e del successivo appostamento eseguiti dagli agenti della Squadra Mobile di Brescia e riferiti nel corso del dibattimento dai testi Mario Iandico e Oronzo Del Fato, rispettivamente capo e

componente della pattuglia che aveva eseguito la perquisizione.

L'avv. Gianoni, oltre ad offrire, adeguandosi alle dichiarazioni del suo assistito, una ricostruzione dei fatti in contrasto con le altre emergenze dibattimentali, era incorso in smaccate inesattezze ed incongruenze, stigmatizzate dal Tribunale (cfr. pagine 1562-1566 della sentenza appellata, cui si rinvia), spingendosi ad attribuire alla dott.ssa Del Ponte ed al giudice Falcone comportamenti scorretti, che peraltro si sarebbero verificati in sua presenza e con il suo avallo.

Il Tribunale, ancora, riteneva non decisive al fine di superare la testimonianza della dott.ssa Del Ponte, frutto di percezioni dirette, le testimonianze del dott. Francesco Misiani, (pagine 1622-1623 della sentenza appellata) e del dott. Francesco Di Maggio (ibidem, pagine 1623-1629) magistrati distaccati presso l'Alto Commissario, nonché del colonnello dei Carabinieri Mario Mori, in servizio a Palermo dall'estate '86 all'autunno '90; testimonianze, tutte relative a colloqui con Giovanni Falcone sull'atteggiamento del Tognoli, variamente indicatrici di una imprecisione di ricordi sull'intera vicenda.

\*\*\*\*\*

Assumono i difensori appellanti (pagine 3-5 Volume VIII, capitolo VI, paragrafo VI. 8 dell'Atto di impugnazione) che non sarebbe <<emerso un solo elemento da cui possa ragionevolmente, concretamente o logicamente desumersi la responsabilità del dott. Contrada in ordine alla fuga di Tognoli Oliviero per sottrarsi all'esecuzione dell'arresto il 12 aprile 1984-

In particolare:



- Non è stato accertato un qualsiasi rapporto tra il dott. Contrada e Tognoli Oliviero: nè di parentela od amicizia, nè di affari o cointeressenze o leciti o illeciti, nè di frequentazioni di stessi ambienti o di amici comuni. Persone molto vicine ad Oliviero Tognoli, quali il fratello Mauro ed il dott. Cosimo Di Paola, interpellati in merito, hanno escluso l'esistenza di un qual si voglia legame tra Contrada e Tognoli, tale da costituire un motivo plausibile per un così grave atto criminoso che il dott. Contrada avrebbe posto in essere in favore del Tognoli.
- Non è stato accertato un qualsiasi rapporto tra il dott. Bruno Contrada e Greco Leonardo o un altro qualsiasi soggetto affiliato od inserito nell'organizzazione criminale mafiosa di cui faceva parte il Greco ed in favore della quale il Tognoli aveva compiuto le operazioni di riciclaggio che gli sono state addebitate e per cui è stato condannato in Italia ed in Svizzera.
- Non è stato accertato un sia pur labile, sporadico, indiretto contatto tra il dott. Contrada ed il Tognoli o suoi familiari, suoi amici, suoi collaboratori e complici, nè prima del 12-4-1984 nè durante la sua latitanza, di 4 anni, nè dopo la sua costituzione a Lugano.
- Non è stato accertato un qual si voglia motivo o interesse d'ufficio a che il dott. Contrada - allora Capo di Gabinetto dell'Alto Commissario - si adoperasse per favorire la fuga o la latitanza del Tognoli, nè che qualcuno lo abbia indotto o determinato a fare ciò>>.

Per contro (ibidem, pagine 5-8), il 12 aprile 1984 Tognoli si era <<sottratto all'esecuzione del fermo di polizia, cui nei giorni successivi avrebbe fatto seguito un ordine e poi un mandato di cattura, per i seguenti motivi, emersi in maniera univoca, certi e riscontrati dal complesso delle risultanze processuali:

motivi non valutati nella loro effettiva realtà, anzi volutamente disconosciuti e obliterati dal Tribunale.

1) Il Tognoli si era reso conto della gravità dei comportamenti delittuosi da lui posti in essere in favore della organizzazione criminale mafiosa, con le operazioni di "riciclaggio" del denaro proveniente dai traffici di droga;

2) Il Tognoli, nei giorni immediatamente precedenti il 12 era in stato di vigile e apprensiva attesa per lo sviluppo dell'indagine sulla "pizza connection" a carico dei componenti della organizzazione mafiosa in favore dei quali aveva operato; addirittura, il giorno precedente, cioè 11 aprile, il Giornale di Sicilia riportò la notizia dell'arresto degli affiliati, in particolare, di coloro che gli erano stati più vicini nelle operazioni di riciclaggio<sup>1</sup>;

3) Il Tognoli, era stato messo altresì in allarme dal suo amico di infanzia e compagno di scuola dott. Cosimo Di Paola, già funzionario di P.S. alla Questura di Palermo, che lo aveva consigliato ed esortato a dismettere la frequentazione con il mafioso Leonardo Greco, esponente di rilievo dell'organizzazione criminale implicata nel traffico di droga;

4) Il Tognoli, la mattina del 12 aprile, ebbe la sicurezza che era stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di arresto. Ciò avvenne quando personale ( un sotto-ufficiale e due agenti) della Squadra Mobile di Brescia si presentò nella sua villa a Concesio (BS) per procedere all'esecuzione del provvedimento, richiesto dalla Polizia di Palermo (si trattava di fermo di P.G.). Il Tognoli non si trovava a Concesio ma era a Palermo per motivi attinenti al suo lavoro. Era alloggiato all'Hotel Ponte di Palermo, unitamente al suo collaboratore Tumino Salvatore.

---

<sup>1</sup>Nell'atto di appello è inserita la copia degli articoli del "Giornale di Sicilia" dell'undici aprile 1984 sugli arresti di Gaetano Badalamenti a Madrid e sugli arresti, da parte della polizia americana, di Adriano Corti e Franco della Torre, cittadini elvetici di origine siciliana.

I suoi familiari, che erano a conoscenza del suo provvisorio recapito, lo avvertirono della visita della Polizia ed egli ritenne opportuno allontanarsi e successivamente darsi alla latitanza>>.

In ordine a quest'ultimo punto, nell'atto di impugnazione è stata richiamata la testimonianza di Mauro Tognoli circa la telefonata che lo stesso ha dichiarato di avere fatto al fratello; testimonianza che i difensori appellanti assumono non essere stata smentita dalla indicazione dei tempi del fermo e del successivo appostamento, a loro avviso incerta, fatta dai testi Iandico e Del Fato.

L'unico sicuro riferimento temporale, infatti, sarebbe offerto dalla relazione di servizio in data 12 aprile 1984, nella quale il Maresciallo Iandico, riferendo al suo dirigente del servizio svolto a Concesio, aveva attestato di essere giunto dinanzi la villa alle ore 6,30 e che l'appostamento al fuori di essa era durato 14 minuti.

La durata delle operazioni compiute all'interno della villa, secondo i difensori appellanti, sarebbe stata, poi, ben più breve di quella postulata dal Tribunale, e dunque sarebbe stata compatibile con l'orario indicato dal teste Mauro Tognoli per la sua telefonata: nel corpo della relazione di servizio a firma Iandico, infatti, non si parlava espressamente di una vera e propria perquisizione domiciliare, ma si menzionava una ispezione dell'abitazione di Oliviero Tognoli, per accertare la sua presenza o meno.

La circostanza che non fosse stata eseguita alcuna perquisizione emergerebbe, ad avviso dei predetti difensori, dal fatto che, lo stesso 12 aprile, era stato disposto l'invio di altro personale di polizia, diretto

dal dott. Giuseppe Russo, funzionario P.S. della Squadra Mobile di Palermo, con il compito, appunto, di effettuare la perquisizione per reperimento di documenti e altro, omessa la mattina del 12 aprile 1984. Per altro verso, se davvero Bruno Contrada avesse appreso dal dott. De Luca (con il quale si era incontrato, come risulta dalla annotazione "ore 9.30 di De Luca - qui", vergata nell'agenda del 1984 alla data dell'undici aprile) o da altri che Oliviero Tognoli era nel novero dei soggetti da arrestare nel quadro dell'operazione "pizza connection", e se davvero avesse voluto farlo fuggire, avrebbe ben potuto avvertirlo durante la giornata dell'undici aprile: <<Perché attendere la mattina del 12 aprile per informarlo dell'intento della Polizia di arrestarlo, a mezzo telefono o con altro mezzo? Forse per dargli la possibilità di trascorrere serenamente la notte in albergo?>> (pag. 18 Vol. VIII capitolo VI Parafo VI. 8 dell'Atto di impugnazione).

Ed ancora <<le dichiarazioni di Oliviero Tognoli, in sede di rogatoria internazionale del 9-5-1989, a Lugano, furono rese al G.I. Lehmann, alla presenza del G.I. di Giovanni Falcone e del P.M. Giuseppe Ayala e (...) al Tognoli non fu mossa alcuna contestazione circa il preteso cambiamento di versione circa la fonte da cui aveva appreso che la polizia lo cercava per arrestarlo>> (pag. 17, ibidem).

Inoltre, dalle dichiarazioni dei testi Del Ponte, Ayala, Gioia, Mazzacchi e Gianoni, persone che avevano avuto contatti con Oliviero Tognoli dal momento della sua costituzione a Lugano, era risultato con certezza che il nome "Bruno Contrada" non era mai stato fatto dallo stesso Tognoli sino all'interrogatorio per rogatoria dell'8-5-1989, nel

corso del quale egli aveva, per la prima volta, indicato l'odierno imputato come un funzionario di polizia che gli era stato occasionalmente presentato e che, dopo quell'incontro, non aveva più visto, con cui non aveva più parlato e non aveva avuto rapporti di alcun genere.

Quel nome, piuttosto, era stato fatto la prima volta da Giovanni Falcone quando il 3 febbraio 1989, rivolto al Tognoli, gli aveva chiesto se il funzionario che lo aveva avvertito, informato o aiutato nella fuga fosse stato Bruno Contrada .

I testi Di Maggio, Misiani e Mori avevano riferito, infatti, di avere sentito raccontare allo stesso Falcone che, alla sua domanda se fosse stato Contrada ad avvisarlo, Tognoli si era limitato a rispondere con un sorriso, ritenuto, secondo un linguaggio gestuale tipicamente siciliano, un eloquente gesto di assenso.

I difensori appellanti, quindi, hanno dedotto che tutta la ricostruzione della vicenda era stata viziata da un equivoco, <<sorto essenzialmente perché al dott. Falcone, in occasione della sua prima rogatoria in Svizzera, a febbraio 1989, fu riferito dalla Del Ponte e da Gioia che Tognoli Oliviero aveva detto che ad informarlo era stato un suo amico, funzionario di polizia a Palermo (nel 1984) ma allo stato (cioè nel 1989) non più perché passato ad altra Amministrazione (n.b. il Di Paola ha lasciato la Polizia il 5.10.1987, avendo vinto il concorso di magistrato amministrativo).

Il dott. Falcone che non conosceva il Di Paola, dovette sospettare (senza fondamento) che il Tognoli si riferisse al dott. Contrada, forse in ragione che quest'ultimo aveva lasciato la Polizia per transitare nei ruoli di altra

Amministrazione, cioè al S.I.S.De e poi all'Alto Commissariato>> (in termini, le "Note" in replica alla requisitoria del Procuratore Generale nel primo dibattimento di appello, dove viene ripreso, in modo più ampio, il medesimo concetto sviluppato alle pagine 35-36 del Volume VIII dell'atto di impugnazione).

Tale sospetto, si soggiunge nelle predette "Note", aveva indotto Giovanni Falcone a porre a Tognoli la domanda: <<*E stato Contrada?*>>.

Lo stesso Tognoli, peraltro, con il comportamento ambiguo e reticente tenuto il 3 febbraio 1989 (spiegabile con il proposito di non compromettere l'amico Cosimo Di Paola e non rivelare il ruolo del fratello), aveva rafforzato i sospetti di Giovanni Falcone sull'odierno imputato.

In seno al verbale dell'otto maggio 1989, tuttavia, egli aveva dissipato ogni dubbio sulla ricostruzione dei fatti e l'accertamento della verità

Il precipitato delle argomentazioni difensive è condensato nelle seguenti proposizioni, formulate nel corpo delle già menzionate "Note" in replica alla requisitoria del Procuratore Generale nel primo dibattimento di appello:

<<Dal complesso delle risultanze processuali è emerso con assoluta certezza :

- 1) che non esiste alcun verbale, redatto da Magistrati italiani o svizzeri, da cui risulti che il Tognoli indicò in Contrada colui che l'aveva avvertito telefonandogli all'Hotel Ponte;

- 2) che il Tognoli mai ha fatto il nome del dott. Contrada quale informatore dell'imminente arresto : nè a verbale in colloqui informali con Magistrati italiani o svizzeri o con funzionari di polizia svizzeri;
- 3) che l'unico verbale di interrogatorio di Tognoli che esiste agli atti del processo è quello dell'8 maggio 1989: in esso Tognoli narra esattamente come, perché, quando e in quali circostanze si sottrasse all'arresto e si dette alla latitanza.

Egli, come risulta dagli atti in questione, era stato messo sull'avviso dal suo amico d'infanzia, compagno di scuola, coetaneo, quasi parente per i rispettivi matrimoni<sup>2</sup>, funzionario di polizia a Palermo nel 1984, Di Paola Cosimo. Quest'ultimo “un paio di giorni prima del 12 aprile 1984 mi telefonò per comunicarmi che aveva avuto l'impressione che le indagini su Leonardo Greco coinvolgevano anche la mia persona.....” (pag. 3 verb. 8.5.1989).

A ciò con indubbia certezza intendeva riferirsi il Tognoli quando, all'atto della sua costituzione in Svizzera, disse al commissario della Polizia elvetica Gioia (questi poi lo riferì alla d.ssa. Del Ponte che, a sua volta, lo riferì al dott. Falcone) che era stato informato da un “parigrado” (si riferiva al commissario Gioia, suo interlocutore) con riguardo evidentemente alle origini della vicenda ed al suo iniziale svolgersi.

Il Tognoli, sempre nel medesimo verbale, dichiarò che la telefonata all'Hotel Ponte, ricevuta il mattino del 12 aprile 84, fu fatta da suo fratello Mauro che lo informò che all'alba erano andati a casa sua poliziotti che lo cercavano.

---

<sup>2</sup> La “quasi parentela” tra Di Paola e Tognoli, evocata dai difensori appellanti, consiste nel fatto che Mariannina Matassa, moglie del Tognoli, è cognata di una sorella della moglie del Di Paola.

Tognoli Mauro ha confermato la circostanza, nel corso della sua testimonianza del 29.XI.1994.

Il verbale è sottoscritto dal Giudice Istruttore elvetico Lehman, dall'avv. Gianoni e dai Magistrati italiani Falcone e Ayala oltre, naturalmente da Oliviero Tognoli.

Il dott. Cosimo Di Paola, sentito alla udienza del 25.10.1994, ha confermato le dichiarazioni di Tognoli Oliviero, per quanto riguarda i rapporti di stretta amicizia con l'imprenditore, e, sia pure in toni sfumati, per ovvi motivi, i suoi consigli e avvertimenti all'amico sulla pericolosità dei rapporti con Leonardo Greco e dello sviluppo delle indagini sul conto di quest'ultimo >>.

Nel corso della discussione svolta in questo giudizio di rinvio, all'udienza del 12 gennaio 2006 la Difesa ha introdotto ulteriori spunti, che mette conto riassumere per una più compiuta considerazione delle sue ragioni.

Segnatamente, è stato sostenuto che:

- a) la testimonianza della dott.ssa Carla del Ponte sarebbe inutilizzabile nella parte concernente il contenuto di interrogatori da lei assunti nell'ambito del procedimento svizzero (segnatamente, l'interrogatorio del dicembre 1988), o, più in generale, nella parte in cui riguarda fatti conosciuti per ragione del suo ufficio e riferiti da persona sottoposta ad indagini (il Tognoli), perché resa in violazione degli articoli 201 c.p.p., 62 c.p.p. e 326 c.p.;
- b) nel 1988 Clemente Gioia era un Commissario di Polizia (responsabile del servizio informazioni della Polizia Cantonale), come lo era stato Cosimo Di Paola, che da maggio a luglio



1981, e poi da agosto ad ottobre 1981, aveva fatto parte della sezione investigativa della Squadra Mobile, venendo successivamente assegnato al II Distretto di Polizia sino al luglio 1982, e poi, dal 1983, all'Ufficio Misure di prevenzione, e divenendo infine, nel 1987, magistrato amministrativo;

- c) era ben possibile, dunque, che fosse stato proprio lui il “pari grado” del quale Tognoli aveva parlato al Commissario Gioia;
- d) d'altra parte, lo stesso Di Paola si trovava nelle condizioni di sapere che nei riguardi di Leonardo Greco vi erano investigazioni in corso, anche perché questi aveva subito una misura di prevenzione nel 1982.

E' stato, altresì sostenuto che:

- e) la mattina del 3 febbraio 1989, alla fine dell'interrogatorio espletato nell'ambito del procedimento svizzero, il Giudice istruttore Giovanni Falcone, invitato ad assistervi in veste di consulente esperto, si era avvicinato a Tognoli mentre Carla Del Ponte stava rileggendo il verbale, come sua abitudine;
- f) non era, dunque, possibile che, nelle more dello scambio di battute tra Falcone e Tognoli circa la non casualità del repentino allontanamento di quest'ultimo, e cioè nell'arco di qualche secondo, la Del Ponte avesse ultimato la lettura del verbale in tempo utile per raggiungere i due e percepire la domanda :<< è stato Contrada?>> e la risposta <<Si>, accompagnata da un cenno del capo, risposta che, in sede di esame, la stessa aveva riferito di avere sentito distintamente;

- g) Carla del Ponte aveva dato una risposta “assurda” ad una obiezione ragionevole, e cioè come mai, di fronte ad una rivelazione così importante, non avesse riaperto il verbale;
- h) la teste, infatti, aveva dichiarato che il verbale non era stato riaperto perché si trattava di vicenda estranea al procedimento svizzero, e perché, comunque, Falcone non le aveva chiesto di farlo (per contro era stato assunto nell’ambito del procedimento svizzero anche l’interrogatorio del dicembre 1988, in occasione del quale la Del Ponte aveva verbalizzato - stando a quanto da lei riferito in sede di esame - la dichiarazione del Tognoli di essere stato informato da un funzionario di Polizia che gli aveva fatto una tempestiva telefonata mentre si trovava all’hotel “Ponte”, a Palermo);
- i) il teste Giuseppe Ajala aveva dichiarato di non avere percepito il contenuto del colloquio tra Falcone e Tognoli della mattina del 3 febbraio 1989, né quello tra Falcone e l’avvocato Gianoni del pomeriggio di quel giorno, e però di avere sentito fare, a cena, allo stesso Falcone ed alla Del Ponte, più volte, il nome di Contrada e dare per scontata la sua indicazione da parte di Tognoli;
- j) il medesimo teste, tuttavia, esprimendosi al condizionale, aveva detto che Tognoli<<*avrebbe risposto affermativamente*>>, alla specifica domanda se il suo informatore fosse stato l’odierno imputato (pagine 31,32,33 trascrizione udienza primo luglio 1994);

- k) lo stesso Giuseppe Ajala (pag. 95 e segg. trascrizione udienza primo luglio 1994), nel rendere sommarie informazioni il 18 marzo 1993 ai Pubblici Ministeri di Caltanissetta Boccassini e Cardella, aveva dichiarato di non ricordare se Falcone, durante quella cena, avesse espressamente detto che Tognoli gli aveva rivelato informalmente di essere stato avvertito da Contrada, e però aveva soggiunto di non poterlo escludere, in quanto tale circostanza era stata confermata dalla Del Ponte nel corso della sua deposizione resa ai magistrati di Caltanissetta il 25 gennaio 1993, a lui letta;
- l) Oliviero Tognoli, come ritenuto dal Tribunale, aveva dimostrato sin dall'inizio un atteggiamento improntato alla collaborazione senza mai ritrattare le sue dichiarazioni sui soggetti coinvolti nel narcotraffico;
- m) egli, in tal modo, aveva mostrato di non temere Cosa Nostra, e dunque non avrebbe avuto ragione di nutrire timori facendo il nome di Contrada;
- n) pertanto, la paura addotta il pomeriggio del 3 febbraio 1989 era soltanto un pretesto per prendere tempo e non coinvolgere l'amico Cosimo Di Paola;
- o) Il riferimento a Bruno Contrada, operato da Tognoli nell'incipit del verbale dell'otto maggio 1989, era motivato soltanto dal fatto che dello stesso Contrada aveva parlato Giovanni Falcone il 3 febbraio 1989;

- p) la riluttanza di Tognoli a fare il nome di Cosimo Di Paola era stata reale e non apparente, tanto che, come riferito dal teste Giuseppe Ajala, lo stesso Tognoli si era determinato a parlare dopo varie insistenze e sollecitazioni (pag. 111 trascrizione udienza primo luglio 1994);
- q) Cosimo Di Paola aveva bensì negato di avere avvertito Tognoli un paio di giorni prima del 12 aprile 1984 (ed affermato di non sentirlo da molti mesi), ma aveva mentito per non esporsi ad un addebito di favoreggiamento personale;
- r) per altro verso, l'essere stato indicato da Olivero Tognoli come l'informatore che lo aveva fatto fuggire, aveva provocato la fine del consolidato rapporto di amicizia tra i due, nato sui banchi di scuola dell'Istituto tecnico commerciale di Cefalù, ed aveva, dunque, fatto venire meno l'interesse dello stesso Di Paola a rendere una testimonianza veridica ed a lui favorevole;
- s) Bruno Contrada, a differenza di Cosimo Di Paola, non aveva rapporti con Tognoli né con sua famiglia, e quindi non poteva sapere che la sera dell'undici aprile 1984 egli avrebbe pernottato presso l'hotel Ponte;
- t) posto che la mattina del 12 aprile 1984 una sola telefonata era pervenuta alla reception dell'Hotel "Ponte", come riferito dal teste Salvatore Tumino (collaboratore di Oliviero Tognoli, in procinto, quella mattina stessa, di partire con lui per affari), non vi era ragione per disattendere la testimonianza di Mauro Tognoli;

- u) il fatto che Giovanni Falcone non avesse ritenuto di informare i superiori di Contrada o l'autorità Giudiziaria competente, o i vertici del S.I.S.D.E., della indicazione che sarebbe stata data da Oliviero Tognoli il 3 febbraio 1989 dimostrava che una indicazione siffatta non vi era mai stata;
- v) era illogico quanto affermato dal teste Ajala, e cioè di avere concordato con lo stesso Falcone di non rivelare quanto accaduto sino alla trasmissione dei verbali di rogatoria (quello dell'otto maggio era pervenuto dopo la morte di Falcone, quello del 3 febbraio non era mai pervenuto per l'opposizione della difesa di Tognoli, vertendosi in tema di *ne bis in idem* con il procedimento italiano);
- w) non vi era ragione alcuna perché Giovanni Falcone - parlando dell'accaduto con i colleghi Di Maggio e Misiani, con il colonnello Mori, e, successivamente con il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta (da cui era stato sentito il 12/7/1989 ed 4/12/1990, in merito al patito attentato dinamitardo del Giugno 1989 presso la sua abitazione estiva all'Addaura) omettesse di menzionare la espressa indicazione di Tognoli su Contrada del 3 febbraio 1989, qualora ci fosse stata davvero.

\*\*\*\*\*

L'eccezione di inutilizzabilità della testimonianza di Carla del Ponte per la violazione degli articoli 201 c.p.p., 62 c.p.p. e 326 c.p., dedotta dalla Difesa nel corso della discussione in questo giudizio di rinvio, non è fondata.

Il Tognoli, infatti, è stato giudicato non soltanto con sentenza definitiva della Corte delle Assise di Lugano nel procedimento elvetico, ma, per quanto qui interessa, anche con sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Roma del 28 marzo 1992, irrevocabile il 6 ottobre 1992, nel procedimento italiano. Non sussiste, pertanto, una notizia di ufficio che debba rimanere segreta (art. 326 c.p.) rispetto a dichiarazioni attinenti a detto procedimento.

Per altro verso, la teste Carla Del Ponte, riferendo di dichiarazioni fatte dal Tognoli nell'ambito di atti istruttori svizzeri (l'interrogatorio del dicembre 1988) o, addirittura, soltanto in occasione di essi (segnatamente, dopo la conclusione dell'interrogatorio della mattina del 3 febbraio 1989), non ha violato il divieto di testimonianza posto dall'art. 62 c.p.p.. Tale divieto, infatti, riguarda bensì le dichiarazioni "comunque rese" dall'imputato o dall'indagato, ma nel corso di un procedimento italiano, costituendo la legge nazionale la fonte della tutela del segreto di ufficio.

Venendo al merito della vicenda, non sono conducenti le obiezioni difensive volte a valorizzare la mancanza di prova di significativi rapporti personali tra l'imputato e Oliviero Tognoli.

Quest'ultimo, infatti, nel corso della rogatoria dell'otto maggio 1989 aveva dichiarato di avere conosciuto Bruno Contrada presso la ditta di tali fratelli Prestigiacomio - circostanza che l'imputato ha detto di non ricordare, ma di non potere escludere, vista la miriade di persone da lui a vario titolo conosciute - ma aveva negato di avere avuto con lui colloqui o rapporti di alcun genere.

Ora, l'esistenza di rapporti personali qualificati non è affatto indispensabile ai fini della dimostrazione della condotta di agevolazione ascritta all'imputato che, secondo lo schema del concorso esterno in associazione mafiosa, è di pertinenza del sodalizio mafioso in sé.

Olivero Tognoli, in altri termini, è stato un riciclatore di capitali mafiosi provenienti dal traffico internazionale di stupefacenti, un soggetto che l'organizzazione mafiosa aveva interesse a tutelare come persona e come portatore di segreti; assumendo, anzi, rilievo, da parte dell'imputato, proprio il fatto di averne favorito la fuga senza che tale agevolazione fosse altrimenti spiegabile con un rapporto personale che lo legasse a lui.

Parimenti infondato è l'ulteriore rilievo difensivo secondo cui, se davvero Bruno Contrada avesse appreso dal dott. De Luca o da altri che Oliviero Tognoli era nel novero dei soggetti da arrestare nel quadro dell'operazione "Pizza connection", e se davvero avesse voluto farlo fuggire, avrebbe ben potuto avvertirlo durante la giornata dell'undici aprile 1984, senza attendere la mattina del 12 aprile.

Ed invero, il teste Salvatore Tumino, collega di lavoro del Tognoli, escusso all'udienza del 17 giugno 1994, aveva dichiarato che l'undici aprile del 1984 era stato tutto il giorno insieme a lui per un giro di affari presso diversi clienti in Sicilia e che, intorno alle 19,30 erano giunti all'hotel "Ponte" di Palermo dove avevano alloggiato una notte, con il programma di ripartire l'indomani mattina per fare un altro giro di clienti a Palermo e Trapani (pag. 1559 della sentenza appellata).

Tale specifica indicazione ha trovato conferma negli accertamenti effettuati dal teste Maurizio Inzerilli (ibidem, pagine 1560-1561), da cui era emerso che effettivamente Oliviero Tognoli aveva preso alloggio, presso la camera n° 212 dell'Hotel "Ponte" soltanto la notte dell'undici aprile 1984 con partenza prevista per il 12 successivo, e che quella stessa notte, alla camera n° 211 aveva alloggiato Salvatore Tumino.

E' evidente, dunque, che soltanto la accertata presenza in albergo avrebbe potuto consentire una comunicazione diretta tra Tognoli ed il suo informatore, mentre non ha senso discettare sul perché la notizia di un imminente provvedimento di fermo non intervenne nella tarda serata o nella notte, visto che essa consentì comunque allo stesso Tognoli di dileguarsi, precedendo e vanificando la sua ricerca all'Hotel "Ponte".

Oltretutto, tra il 10 e l'undici aprile 1984 non constava quali spostamenti Tognoli avesse preventivato e dove egli intendesse pernottare. Risultava, al contrario, che egli aveva la sua residenza ufficiale a Concesio, e che, a causa delle sue attività imprenditoriali si recava spesso in Sicilia, dove, pertanto, teoricamente poteva anche trovarsi (pagine 1499-1501 della sentenza appellata).

Né è dato dubitare che l'odierno imputato avesse avuto preventiva notizia del provvedimento di fermo nei riguardi del Tognoli.

Giova ricordare, a questo riguardo, le fasi antecedenti l'emissione di un provvedimento siffatto, puntualmente ricostruite dal Tribunale sulla base del compendio documentale in atti e della deposizione resa dal



dott. Antonino De Luca, il quale nella sua qualità di Dirigente della Criminalpol di Palermo, aveva seguito fin dall'inizio le indagini relative all'operazione denominata "Pizza Connection" (pagina 1497 e segg. della sentenza appellata).

La collaborazione tra gli inquirenti italiani ed americani aveva condotto, l'otto aprile 1984, <<al brillante risultato dell'arresto a Madrid del latitante mafioso Gaetano Badalamenti, eseguito contestualmente ad una vasta operazione di arresti sia a New York che in Sicilia; il dott. De Luca, che si era personalmente recato a Madrid in occasione dell'arresto del Badalamenti, il 9 Aprile 1984, rientrato in Italia, si era reso conto che tra gli arresti eseguiti in Sicilia non erano stati inclusi i nominativi di alcuni importanti personaggi che fin dalle prime fasi dell'operazione erano emersi all'attenzione degli inquirenti, tra questi Leonardo Greco, Salvatore Miniati ed Oliviero Tognoli; ed infatti per quel che concerne il Tognoli, già sulla base delle dichiarazioni rese dall'Amendolito, era stato possibile individuarlo come il soggetto, che per le sue competenze nel settore finanziario, era stato utilizzato dal piu' noto Leonardo Greco (già indiziato di appartenenza alla mafia di Bagheria ed inserito nel noto rapporto dei "162" poi confluito nel primo maxi processo) per la gestione dei conti bancari in Svizzera e quindi come anello di congiunzione delle operazioni di riciclaggio del denaro proveniente dai traffici internazionali di stupefacenti e quelle di reimpiego nel settore dell'edilizia siciliana; la mattina del 10 Aprile del 1984 il dott. De Luca si era messo in contatto con il Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Sciacchitano, al quale aveva fatto notare l'omissione dei provvedimenti restrittivi a carico dei predetti soggetti, concordando con il magistrato l'emissione nei loro confronti di provvedimenti di arresto su iniziativa della P.G.; la stessa giornata del

10 Aprile il dott. De Luca aveva preso contatti telefonici con il dott. Dionisi, Dirigente della Squadra Mobile di Brescia e con il dott. Pagnozzi, Dirigente della Criminalpol di Milano, per avvisarli che avrebbe inviato alcuni uomini da Palermo per procedere in collaborazione con le forze di Polizia locali all'arresto del Miniati e del Tognoli; ha precisato che il Tognoli aveva la sua residenza ufficiale a Concesio (prov. Brescia), ma era noto agli inquirenti siciliani che a causa delle sue attività imprenditoriali egli si recava spesso in Sicilia e pertanto poteva essere anche in tale luogo; i colleghi di Brescia e Milano gli avevano mosso alcune obiezioni su quell'operazione di arresti da eseguire nella quasi flagranza di reato senza un preventivo provvedimento da parte del magistrato, ma il dott. De Luca, assumendosi in prima persona la responsabilità dell'operazione, aveva assicurato che avrebbe inviato come impegno formale un 'telex' contenente tutti gli estremi dell'operazione da eseguire; raggiunta tale intesa telefonica erano stati inviati sul luogo i funzionari appartenenti alla P.G. palermitana e la sera dell'11 Aprile 1984 era stato inviato, intorno alle h.22,00- 23,00, all'apposito ufficio della Questura preposto alla trasmissione, il 'telex' già concordato (...)

Contemporaneamente all'operazione da eseguire in provincia di Milano e Brescia si era predisposto in Sicilia anche l'arresto di Greco Leonardo, dimorante obbligato nel comune di Linosa; la suddetta operazione aveva consentito di pervenire, il 12/4/1984, all'arresto a Milano di Miniati Salvatore ed in Sicilia di Leonardo Greco mentre il Tognoli era riuscito a rendersi irreperibile>>.

Assodato, dunque, che soltanto la mattina del 10 Aprile 1984 era stata evidenziata la mancata adozione di provvedimenti restrittivi a carico di Greco, Miniati e Tognoli, deve ritenersi provato che il giorno successivo l'odierno imputato seppe tempestivamente dello stato

dell'operazione "Pizza Connection" e dunque delle determinazioni sulla libertà personale dello stesso Tognoli.

Significativi elementi di giudizio convergono nel fare ritenere accertato che la fonte di tale conoscenza fu il dott. De Luca, non potendosi, peraltro, escludere che le notizie sull'operazione di Polizia ed il fermo da eseguire nei riguardi del Tognoli fossero state date all'imputato anche dal dott. Ignazio D'Antone.

Del resto, come ricordato dal Tribunale (pagine 1466 - 1467 della sentenza appellata, a proposito dell'episodio della telefonata e del colloquio con Nino Salvo, ma l'osservazione è pertinente anche in questo caso) all'udienza del 25 novembre 1994 l'imputato <<ha precisato di essere sempre stato il punto di riferimento di tutte le notizie riguardanti indagini di mafia ed in particolare l'interlocutore esclusivo e privilegiato dei funzionari della P.S. D'Antone e De Luca, addirittura affermando che, in epoca successiva al suo colloquio con Nino Salvo, aveva appreso del mandato di cattura emesso a carico di entrambi i cugini ancor prima che il provvedimento fosse eseguito (*"Io ho saputo che dovevano essere arrestati i Salvo...ricordo che dovevano essere arrestati perchè mi fu detto, perchè a mia volta io lo riferissi all'Alto Commissario, perchè a me le cose venivano dette da chiunque e non parlo soltanto da parte di funzionari di Polizia, ufficiali dei Carabinieri o della Finanza, ma parlo di tante persone e tante persone...mi fu detto dagli organi di Polizia, dalla Questura o da De Luca o da D'Antone, nel periodo in cui io sono stato all'Alto Commissario a livello di Polizia io avevo contatti prevalentemente, frequentemente con il Questore Mendolia nel primo periodo, il Questore Montesanti nel secondo periodo, dalla fine del 1983 in poi*

*con il dott. De Luca, con il dott. D'Antone: questi erano i quattro funzionari con cui io avevo prevalentemente rapporti...il dott. De Luca ed il dott. D'Antone non avevano rapporti diretti con il Prefetto de Francesco ma avevano rapporti tramite me” cfr. ff. 85 e ss. ud. 25/11/1994)>> .*

Orbene, il dott. D'Antone, all'epoca dirigente della Squadra Mobile di Palermo, in sede di esame ha dichiarato di essere stato al corrente delle modalità che avevano condotto all'emissione del provvedimento di fermo del Tognoli, concordate con lo stesso dott. De Luca, ma di non averne messo a parte l'odierno imputato.

Il dott. De Luca, invece aveva ha riferito << che dopo l'arresto in Spagna di Gaetano Badalamenti, felice del brillante risultato conseguito aveva provveduto ad informare da Madrid anche l'ufficio dell'Alto Commissario dell'operazione eseguita, ritenendo probabile che ne avesse informato anche preventivamente il dott. Contrada; in generale ha dichiarato che non avendo alcuna riserva nei confronti del dott. Contrada lo informava di tutto e gli riferiva abitualmente in ordine a tutte le indagini di maggior rilievo che conduceva; ha affermato che solo in una occasione, proprio quella relativa all'arresto di Oliviero Tognoli, non aveva provveduto ad informarlo preventivamente perchè essendo tornato da Madrid non ne aveva avuto il tempo>> (pagine 1568 - 1569 della sentenza appellata).

Tale versione dei fatti è differente da quella resa da Bruno Contrada, che all'udienza dell'otto novembre 1994 ha riferito :<<*Tutta l'inchiesta Leonardo Greco e compagni, inchiesta condotta sul piano investigativo dalla Criminalpol, dott. De Luca...io ne ero completamente all'oscuro, io ne venni informato ufficialmente, anche se non aveva ricordo di quest'operazione Leonardo Greco e compagni,*

*da una segnalazione ufficiale di alcuni giorni dopo della Questura di Palermo che, come era prassi, segnalava tutte le operazioni compiute all'Alto Commissario>> (pagine 106 e seguenti della trascrizione).*

All'udienza del 23 dicembre 1994 lo stesso imputato ha rettificato, anche se non in termini sostanziali, le sue precedenti affermazioni, precisando di avere saputo <<*qualcosa da De Luca, cioè dopo il 12/4/1984, sia per avermelo lui riferito, sia pure in maniera molto sommaria verbalmente, e sia per una segnalazione scritta inviata al Ministero dell'Interno e ad altri uffici tra cui, per conoscenza, all'Ufficio dell'Alto Commissario come si faceva per tutte le operazioni che riguardassero il crimine organizzato di tipo mafioso*>> (pag. 70 della trascrizione).

Quanto alla affermazione del teste De Luca di non avere avuto il tempo, di ritorno da Madrid, di informare Contrada della determinazione di trarre in arresto Oliviero Tognoli è stata smentita dalla già menzionata annotazione, contenuta nell'agenda dell'imputato alla data dell'undici aprile 1984 <<*ore 9,30 dott. De Luca qui*>>, che si colloca in un frangente in cui lo stesso De Luca aveva già concordato tutti i dettagli dell'operazione a carico del Tognoli stesso (il 10 Aprile aveva preso accordi con il magistrato e tra il 10 e l'11 aveva preso accordi con i suoi colleghi milanesi).

D'altra parte, il fatto che il teste De Luca avesse o mentito, ovvero ricordato male, si evince dalla vicenda relativa ad un anonimo (pagine 1661 – 1665 della sentenza appellata) indirizzato nel settembre 1985 all'Ufficio dell'Alto Commissario, nel quale si ipotizzavano legami

tram Contrada ed i mafiosi Riccobono e Badalamenti e si faceva riferimento a possedimenti in Sardegna dell'imputato.

L'anonimo non era stato inoltrato all'Autorità Giudiziaria per la sua ritenuta infondatezza.

Va rilevato, però, che il teste dott. Riccardo Boccia, all'epoca Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, succeduto al dott. De Francesco, ha riferito, in ordine a detto documento, che De Luca : << *a proposito di Badalamenti mi disse che era stato proprio lui ad arrestare Badalamenti e naturalmente in un'operazione che era stata concordata con Contrada, che allora, mi pare che era già all'Alto Commissariato, mi sembra*>> (cfr. f. 84 ud. cit.).

In altri termini, come rilevato dal Tribunale (pag. 1665 della sentenza appellata) il teste De Luca ha ammesso <<solo in via ipotetica, di avere informato preventivamente il dott. Contrada dell'operazione finalizzata alla cattura del mafioso Badalamenti, tenuto conto delle ripercussioni negative che una più ampia ammissione sul punto avrebbe potuto avere sulla conoscenza preventiva da parte del dott. Contrada anche dell'operazione finalizzata alla cattura di Oliviero Tognoli facente parte della medesima indagine; però quando si era trattato di convincere il Prefetto Boccia della pretestuosità dell'esposto del 1985 egli aveva assicurato che addirittura l'operazione era stata concordata con il dott. Contrada, il quale proprio per tale motivo non poteva essere sospettato di collusione con Badalamenti>>.

E' insostenibile, poi, che Bruno Contrada non potesse venire a conoscenza del fatto che l'undici aprile 1984 Tognoli aveva preso

alloggio presso l'hotel Ponte. Basta porre mente, ad esempio, alla circostanza - emersa a proposito dell'episodio dell'allontanamento da Palermo del mafioso John Gambino (capitolo IV, paragrafo 3 della sentenza appellata) - che l'esame dei registri delle presenze alberghiere aveva consentito di accertare che questi si trovava presso il "Motel Agip di Palermo".

Nodi cruciali da esaminare sono, a questo punto, la plausibilità del costruito difensivo, ancorato al tenore dell'interrogatorio per rogatoria reso da Oliviero Tognoli l'otto maggio 1989, e l'attendibilità delle testimonianze di Carla Del Ponte, Clemente Gioia e Giuseppe Ajala, nonché delle dichiarazioni dell'ispettore Mazzacchi.

L'incipit della rogatoria dell'otto maggio 1989 (inviata con allegata lettera di trasmissione in data 7 giugno 1993, atti acquisiti all'udienza del 22 settembre 1995) è costituito dal richiamo al "precedente verbale", cioè quello del pomeriggio del 3 febbraio, mai trasmesso all'Autorità Giudiziaria italiana, alla fine del quale era stata inserita la riserva di fare il nome del soggetto che aveva consentito la fuga del 12 aprile 1984 : <<*Nel precedente verbale ho parlato di informazioni fornitemi che mi hanno indotto ad eludere l'esecuzione del mandato di cattura nei miei confronti.*

*Al riguardo debbo dire che nessuna informazione mi è stata fornita dalla Magistratura, mentre per quanto riguarda la Polizia posso dire che conoscevo soltanto due funzionari di Polizia a Palermo.*

*Uno di essi era il dott. Bruno Contrada, che ho conosciuto negli uffici della ISO, una società dei cugini Prestigiacomo. Uno di essi me lo*

*presentò e parlammo del più e del meno, ma non ho più avuto modo né di sentirlo, né di incontrarlo.*

*L'altro funzionario di Polizia, di cui mi riservo di fornire il nome, era un mio carissimo amico fin dall'adolescenza a Cefalù (.....).*

*Detto funzionario una volta destinato alla Questura di Palermo, dopo un periodo in cui prestò servizio a Padova, mi chiese se per caso avevo rapporti con Leonardo Greco, che aveva visto come testimone al mio matrimonio.*

*Alla mia risposta affermativa mi disse di tenermi alla larga dal personaggio, perché vi erano gravi sospetti sul suo conto quale membro di associazione mafiosa.*

*Preciso che, quando il funzionario in questione mi fece queste avvertenze, io già avevo esplicitato per Leonardo Greco quella attività della quale ho detto nel mio precedente verbale di interrogatorio; tuttavia mi astenni dal parlarne al mio amico funzionario, perché mi rendevo conto che gli avrei creato problemi data la sua attività istituzionale.*

*Il mio amico comunque mi invitò successivamente a troncare anche i rapporti commerciali con il Greco*

*Un paio di giorni prima del 12 aprile del 1984 detto mio amico mi telefonò per comunicarmi che aveva avuto la impressione che le indagini su Leonardo Greco coinvolgevano anche la mia persona, osservandomi che se questa impressione si fosse concretizzata mi avrebbe telefonato, invitandomi pure a telefonargli io stesso qualora a mia volta avessi avuto notizia in tal senso.*



*In questo caso mi precisò pure che sarebbe stato opportuno che venisse subito da me, in modo da parlarne con il Magistrato incaricato dell'inchiesta per chiarire la mia posizione.*

*Io mi resi conto che le cose volgevano al peggio nei miei confronti, avendo già notato sulla stampa che si faceva riferimento a personaggi come Corti e Miniati, per cui avvertii i miei familiari, dicendo loro di tenermi al corrente di ogni fatto straordinario che potesse riguardarmi.*

*Per conto mio preferii andare in albergo quando mi recavo a Palermo, onde evitare di essere rintracciato nei luoghi da me solitamente frequentati.*

*Quella mattina telefonicamente mio fratello Mauro mi avvertì da casa, mi avvertì da casa a Brescia, telefonandomi all'hotel Ponte di Palermo, che si erano presentati diversi poliziotti nella sede dell'azienda o meglio a casa.*

*Per cui io dedussi immediatamente che era stato emesso un provvedimento di cattura nei miei confronti, dato anche che mio fratello mi aveva informato che i poliziotti cercavano me.*

*Ritenni quindi di abbandonare in tutta fretta l'albergo, dandomi così alla latitanza (...)>>*

Dopo avere, quindi, precisato che le notizie di stampa sull'operazione erano state date l'undici aprile 1984, e che, pur non facendosi il suo nome, si era reso conto che l'Autorità Giudiziaria indagava anche su di lui, alla domanda <<Vuole fornire le generalità del funzionario?>> , Tognoli risponde :<<Sì, è il mio amico Cosimo Di Paola, che

*attualmente lavora credo nei Tribunali Amministrativi Regionali e che comunque non fa più parte della Polizia”>>.*

Osserva questa Corte che la costruzione, da parte di Oliviero Tognoli, della sequenza tra “l’impressione” di Cosimo Di Paola che le indagini su Leonardo Greco coinvolgessero anche la sua persona (esternatagli “un paio di giorni prima” del 12 aprile 1984), le notizie di stampa dell’undici aprile e l’asserita telefonata del fratello Mauro, è smaccatamente artificiosa.

Essa, infatti, è inconciliabile con la tempistica dello sviluppo dell’operazione “Pizza connection” per la parte in esame.

Come si è visto, la determinazione di adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale nei riguardi di Leonardo Greco, Salvatore Miniati ed Oliviero Tognoli scaturì, nell’ambito dell’incontro del 10 aprile tra il Sostituto Procuratore della Repubblica Sciacchitano ed il dott. de Luca, dalla constatazione che nei loro riguardi tali provvedimenti erano stati omessi.

Come riconosciuto, poi, dallo stesso Tognoli, le prime notizie di stampa (relative agli arresti effettuati e non ai tre fermi da effettuare, trattandosi di attività coperta dal segreto), vennero date l’undici aprile.

Ora, se davvero le supposte “impressioni” fossero state comunicate al Tognoli “un paio di giorni prima” del 12 aprile, dovrebbe concludersi che il dott. Di Paola avesse virtù divinatorie o medianiche, e cioè fosse in grado di leggere nel pensiero del dott. De Luca.

Né è pensabile che lo stesso Di Paola potesse nutrire “impressioni” sul divenire di una operazione coperta dal segreto, e dunque sul

coinvolgimento di Oliviero Tognoli, sol perché il 17 giugno 1982 era stata applicata nei riguardi di Leonardo Greco la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con divieto di soggiorno ed egli, alla fine di quell'anno, era stato addetto all'Ufficio Misure di prevenzione. Lo stesso Di Paola, infatti (pag. 1543 della sentenza appellata), nel corso del suo esame ha riferito:

- di essere stato assegnato al II° Distretto di Polizia su sua esplicita richiesta, giacchè era sua intenzione quella di continuare gli studi per la preparazione del concorso in magistratura, e di esservi rimasto fino al 1983 (ad eccezione di un lungo periodo di aspettativa per motivi di malattia a causa di un esaurimento nervoso da “stress”);
- di essere stato, quindi definitivamente assegnato all'Ufficio Misure di Prevenzione, dove era rimasto fino al 5/10/1987, data in cui aveva lasciato la Polizia avendo superato il concorso per il T.A.R.;
- di essersi occupato, in tale ultimo ufficio, esclusivamente di pratiche di scarsa importanza (patenti per diffidati e sorvegliati speciali) perchè ciò gli consentiva di conciliare il lavoro con i propri impegni di studio;
- che i locali di tale ufficio erano allocati presso una sede distaccata e distante dagli uffici della Squadra Mobile e della Criminalpol.

Il predetto teste, inoltre, (pagine 1545-1546 della sentenza appellata) ha dichiarato che, <<pur non avendo avuto particolari ragioni di nutrire motivi di sospetto nei confronti del predetto Greco, anche perchè svolgeva all'interno della Questura di Palermo attività non operativa ma semplicemente burocratica,

aveva avuto modo di capire che quel nome apparteneva ad una famiglia di mafia e pertanto aveva manifestato all'amico la propria meraviglia per quella frequentazione>>.

Ha tuttavia, <<negato di avere mai detto all'amico che il Greco fosse compromesso in fatti gravi o che lo avesse ammonito dal frequentarlo>> , precisando che <<l'ultima volta che aveva avuto occasione di vedere Oliviero Tognoli era stato nell'Ottobre-Novembre 1983 durante una cena tra amici a Cefalù e che da quella volta aveva avuto occasione di risentirlo telefonicamente una sola volta nel Gennaio del 1984>>.

Ha, infine, <<categoricamente escluso di essere stato a conoscenza di indagini a suo carico prima della pubblicazione della notizia sulla stampa del suo coinvolgimento in una vasta operazione di riciclaggio ed anzi ha precisato che la pubblicazione di quella notizia lo aveva molto meravigliato ed amareggiato>>, e che egli si era sentito "tradito".

Tali dichiarazioni appaiono pienamente attendibili, non soltanto perché la posizione defilata del dott. Di Paola (correlata all'esigenza di preparare dapprima il concorso per uditore giudiziario, successivamente quello, andato a buon fine, per referendario al T.A.R.), come i suoi stessi disturbi nervosi sono stati confermati dal teste De Luca, ma anche perché la possibilità di qualsiasi conoscenza preventiva riguardante l'operazione di Polizia Giudiziaria che, in tempi assai brevi, aveva condotto all'arresto di Leonardo Greco, era stata recisamente esclusa, già prima ed al di fuori di questo processo, dai testi De Luca, La Barbera e D'Antone.

Costoro, infatti, avevano condotto le indagini su un anonimo pervenuto in Questura nel 1984, nel quale si ipotizzava che lo stesso Di Paola avesse potuto favorire la fuga di Tognoli, anonimo che avevano considerato destituito di fondamento (pagine 1549-1552 della sentenza appellata).

Per altro verso, è stata meramente apparente la riluttanza dello stesso Tognoli ad indicare nel dott. Cosimo Di Paola il funzionario di Polizia che, esternandogli le sue “impressioni“, lo avrebbe indotto ad aspettarsi un possibile provvedimento restrittivo nei suoi confronti.

In concreto, infatti, facendone il nome, egli ha vanificato la riserva ripetuta all’inizio del verbale di rogatoria dell’otto maggio 1989; riserva, peraltro, a sua volta apparente perché accompagnata da alcuni significativi elementi di identificazione del soggetto, e cioè la qualità di funzionario di Polizia, la destinazione a Padova prima del trasferimento a Palermo e l’adolescenza trascorsa assieme a Cefalù.

E’ del tutto normale, d’altra parte, che, nel corso dell’interrogatorio il Tognoli fosse stato sollecitato a fare il nome del suo informatore, visto che proprio quello era lo scopo dell’atto istruttorio. Anzi, le sollecitazioni e le insistenze confermano il fatto che le coordinate immediatamente offerte dallo stesso Tognoli l’otto maggio 1989 non collimavano con l’indicazione dell’odierno imputato, data informalmente il 3 febbraio 1989.

Le incongruenze del narrato di Olivero Tognoli, poi, si incrociano con quelle della testimonianza del fratello Mauro sulla sua presunta telefonata fatta all’Hotel “Ponte” la mattina del 12 aprile 1984.

Gli orari indicati dal teste, infatti, sono risultati incompatibili con i tempi della perquisizione e del successivo appostamento alla villa di Concesio, descritti dal maresciallo di Mario Iandico.

Le dichiarazioni dello Iandico esprimono il massimo grado di precisione mnemonica compatibile con il tempo trascorso, non conservata, invece, per sua stessa ammissione, dall'altro componente della pattuglia, e cioè il teste Oronzo del Fato.

Rinviando alla accurata trattazione del Tribunale (pagine 1556-1558 della sentenza appellata) mette conto, innanzitutto, sottolineare che il teste Iandico ha chiarito di avere eseguito una perquisizione presso l'abitazione di Oliviero Tognoli e di essere stato incaricato anche di procedere al suo fermo, in caso di rintraccio.

Non ha pregio, a questo riguardo, la già menzionata osservazione difensiva (pag. 20 del volume VIII dell'Atto di impugnazione), secondo cui gli agenti della Squadra Mobile di Brescia che si erano recati a Concesio avrebbe effettuato non una perquisizione - successivamente operata dai funzionari Russo ed Accordino, all'uopo venuti da Palermo - ma soltanto la ricerca di Olivero Tognoli, sicchè il periodo della loro permanenza nella villa sarebbe stato di gran lunga inferiore a quello che essi hanno dichiarato nella loro deposizione testimoniale, e quindi compatibile con l'orario della telefonata indicato da Mauro Tognoli (intorno alle 8.00 da un bar vicino, comunque dopo le 7.45, orario in cui uscendo dalla villa, egli era stato identificato dagli agenti stessi).

A pag. 12 del volume VIII dell'Atto di impugnazione viene riportato in

modo sostanzialmente fedele (depurato, cioè, di qualche anacoluti) lo stralcio della testimonianza del maresciallo Iandico a pag. 61 trascrizione relativa all'udienza 21-6-1994, che recita << *Dunque quella mattina alle 6,30 io e altri due colleghi siamo stati incaricati di portarci in casa Tognoli, che....appunto per procedere al fermo di questo Signor Tognoli. Siamo arrivati a casa verso le 6,30*>> .

Viene, omessa, però, la menzione dei passaggi precedenti, nei quali il teste premette un chiaro riferimento alla perquisizione ed al fermo: << *Noi andammo a casa del Signor Tognoli su segnalazione della Criminalpol di Milano, che ci segnalava appunto che il Tognoli Oliviero era stato imputato nel procedimento Badalamenti per Pizza Connection praticamente e ci chiedevano di procedere alla perquisizione e al fermo del Tognoli Oliviero*>>.

Anche il teste del Fato, peraltro, pur conservando un ricordo approssimativo degli orario dell'operazione, escusso all'udienza del 17 giugno 1994, ha riferito << *Si, si. Abbiamo eseguito una perquisizione a casa di Tognoli Oliviero, perche' all'epoca..., documenti e quant'altro..., perche' all'epoca Tognoli Oliviero era ricercato*>>.

Oltretutto, come persuasivamente rilevato dal Procuratore Generale nel corso della discussione, il maresciallo Iandico non avrebbe avuto alcuna ragione per dichiarare di aver proceduto a perquisizione, se invece perquisizione non vi era stata.

Né sorprende che la perquisizione, non mirata, dei testi Iandico e Del

Fato, che non erano a conoscenza dell'indagine, fosse stata successivamente doppiata da quella condotta dai funzionari di Polizia Russo ed Accordino, arrivati da Palermo.

Assolutamente attendibile, quindi, è l'indicazione del maresciallo Iandico di essersi trattenuto all'interno di casa Tognoli per un'ora e mezza, un'ora e quaranta per poi appostarsi fuori e vedere, circa un quarto d'ora dopo (dato temporale confermato dalla relazione di servizio a firma del teste), uscire dal lato passo carraio una Fiat Ritmo, a bordo della quale c'era un soggetto identificato per Mauro Tognoli.

Considerando che il teste aveva riferito di essere entrato in casa cinque minuti dopo le 6.30, ora del suo arrivo (la porta era stata aperta in ritardo), sino alle h. 8,05-8,15 i poliziotti operanti erano ancora all'interno dell'abitazione, mentre l'identificazione di Mauro Tognoli dovette avvenire non prima delle 8.15- 8.20.

Per non dire che lo stesso Mauro Tognoli non solo ha dichiarato - cosa inconciliabile con gli orari ed i tempi della perquisizione - che suo padre gli aveva detto alle ore 7,30, a perquisizione ultimata, di andare a telefonare al fratello, ma ha anche offerto una spiegazione non persuasiva delle ragioni che lo avrebbero indotto ad uscire di casa per fare quella telefonata.

Egli infatti, pur potendo plausibilmente sostenere, in ipotesi, di non avere telefonato da casa per non correre il rischio che la sua chiamata fosse intercettata e si scoprisse dove alloggiava il fratello, ha dichiarato di non avere voluto disturbare le figlie che dormivano e di non avere voluto spaventare la madre (che però abitava al piano di sopra in una



casa diversa dalla sua- cfr. pagine 131 e seguenti trascrizione udienza 29/11/1994).

Né la testimonianza di Mauro Tognoli può dirsi corroborata da quella di Salvatore Tumino, collega di lavoro del fratello Olivero.

Il Tumino, infatti, ha individuato l'orario della telefonata intorno alle 8.15, riferendo che alle h. 8,00 circa, dopo avere già liberato le stanze, si era rivisto con Olivero Tognoli nella "hall" dell'albergo e, dopo circa un quarto d'ora, la reception aveva annunciato una telefonata per lo stesso Tognoli (cfr. pagina 59 trascrizione udienza 17/6/1994).

Piena attendibilità, per contro, va riconosciuta alle testimonianze di Carla Del Ponte, Clemente Gioia e Giuseppe Ajala, nonché delle dichiarazioni dell'ispettore Mazzacchi.

La teste del Ponte, come agevolmente si rileva dalla trascrizione del suo esame, ha scolpito con estrema precisione le dichiarazioni rese sui fatti dei quali conservava un ricordo certo, ed in primo luogo sulla risposta affermativa enunciata da Oliviero Tognoli con un esplicito <<Si>> alla domanda - rivoltagli da Giovanni Falcone subito dopo la conclusione dell'interrogatorio del 3 febbraio 1989 nel procedimento svizzero - se a farlo fuggire, informandolo dell'imminente fermo di Polizia, fosse stato Bruno Contrada.

Questo concetto, infatti, è stato affermato e più volte ribadito con costanza e coerenza espositiva dalla teste, escussa all'udienza del 28 giugno 1994:

*<<DEL PONTE C. (...) durante il nostro procedimento penale pendente a Lugano, arriva una rogatoria del Giudice Falcone*

*che chiede di sentire per il procedimento penale a Palermo Tognoli Oliviero. Questo me lo aveva già preannunciato prima telefonicamente. Competente per la commissione rogatoria e' il Giudice Istruttore di Lugano. Io però chiesi a Giovanni Falcone di partecipare anche a un mio interrogatorio di Tognoli Oliviero, d'accordo la difesa, in quanto era per me importante che ci fosse un consulente della materia. D'accordo Tognoli Oliviero e il suo difensore, Giovanni Falcone venne appunto già la mattina del 3 per questo nostro interrogatorio sui fatti Pizza Connection. Chiuso il verbale, mentre Tognoli Oliviero se ne stava andando, Giovanni Falcone gli si e' avvicinato per salutarlo, io ero presente con Giovanni in una sala abbastanza grande, allora il Giudice Falcone ed io con Tognoli, io sento che Giovanni Falcone chiede a Tognoli Oliviero chi fosse stato ad avvertirlo affinché' lui potesse rendersi latitante, sottrarsi comunque all'arresto. Io ricordo che Tognoli Oliviero non voleva rispondere, si schermiva, e allora Giovanni fece un nome, Bruno Contrada, "E' stato Bruno Contrada". Al che Tognoli, guardandoci tutti e due, ci rispose "Sì", e fece un cenno col capo. Allora il Giudice Falcone disse subito:- Pero' dobbiamo verbalizzare". Tognoli disse:-"No", che lui non voleva verbalizzare, che lui aveva paura; comunque io poi dissi:-"Va be', questo lo discutete nel pomeriggio, quando c'e' l'evasione della commissione rogatoria, l'interrogatorio per ...".*

*PRESIDENTE: Mi scusi, il cenno col capo che significava?*

*DEL PONTE C.: Significava che Tognoli Oliviero guardava noi, dopo aver sentito questa domanda del Giudice Falcone, risponde "Si".*

*PRESIDENTE: E quindi assente col capo?*

*DEL PONTE C.: Assente dicendo "Si" >> (in termini, pag. 61 della trascrizione).*

La stessa Del Ponte ha successivamente ribadito la formulazione del “si” da parte di Tognoli (pag. 81 della trascrizione ), precisando anche di avergli fatto rilevare, nel corso del dibattimento svoltosi nel 1990 nel processo svizzero - in un frangente in cui egli aveva indicato nel fratello Mauro la persona che lo aveva avvertito la mattina del 12 aprile 1984 - che in precedenza, a lei ed a Giovanni Falcone, aveva indicato Bruno Contrada.

Non è conducente, a questa stregua, l’osservazione difensiva secondo cui, sino alla rogatoria dell’otto maggio 1989, Tognoli non avrebbe mai fatto il nome dell’odierno imputato: quel nome, in effetti, il 3 febbraio 1989 venne fatto da Falcone, ma l’indicazione ricevette una espressa conferma nel <<Si>> dello stesso Tognoli, accompagnato da un cenno di assenso.

Per dare un’idea della estrema lucidità delle risposte della dr.ssa del Ponte, basta considerare un breve passaggio della descrizione e dei distinguo circa le rispettive posizioni di essa teste, di Falcone e di Tognoli e di Ajala e dell’avv. Gianoni al momento della conclusione dell’interrogatorio svizzero della mattina del 3 febbraio 1989: <<P.M.: Finito l’interrogatorio, se ho capito bene, il Tognoli si alza, si alza per andare via praticamente?

*DEL PONTE C.: Esatto.*

*P.M.: A questo punto si alza il Dott. Falcone che si avvicina a Tognoli e lei si avvicina altrettanto. Il Dott. Ayala in quel momento che posizione aveva nell'aula?*

*DEL PONTE C.: Non lo so che posizione aveva, perche' qualsiasi posizione avesse era comunque dietro le mie spalle, e quindi io non ho visto.*

*P.M.: Lei sa se il Dott. Ayala ebbe modo di sentire o meno quello che gli disse Tognoli?*

*DEL PONTE C.: No, non lo sapeva perche' quando ne abbiamo parlato dopo non si era espresso in questo senso; per cui ritengo di no, che non lo sapesse.*

*P.M.: Si'. La posizione dell'Avvocato?*

*DEL PONTE C.: Anche li' non so. Posso solo dire che non era vicino a noi>>.*

Il Tribunale ha, poi, puntigliosamente rassegnato le convergenze tra le deposizioni della teste del Ponte e quella del teste Ajala.

Quest'ultimo, escusso all'udienza del primo luglio 1994, ha fornito una descrizione per immagini perfettamente sovrapponibile alla testimonianza di Carla Del Ponte in ordine alla fasi immediatamente successive alla conclusione dell'interrogatorio svizzero del 3 febbraio 1989.

Segnatamente (cfr. pag. 1520 della sentenza appellata) ha ricordato che, quando l'interrogatorio era già stato concluso e la dott.ssa Del Ponte era impegnata, come era solita fare, nella scrupolosa rilettura del verbale, vi era stato uno scambio di battute tra Giovanni Falcone ed il Tognoli, ancora seduti attorno al tavolo: Falcone, aveva rivolto al Tognoli una frase del seguente tenore: <<*Dopo tanti anni ci vediamo...certo lei non vorrà far credere che è stata casuale la sua latitanza!*>> “e Tognoli, anzicchè rispondere in maniera reticente, aveva pronunciato la frase: “*è chiaro che non è stato casuale*”, accompagnandola tale frase con un eloquente sorriso.

Il teste Ajala aveva soggiunto di essere rimasto seduto a lavorare alla predisposizione di una scaletta di domande da porre all'imputato nel pomeriggio in sede di commissione rogatoria italiana; di avere visto Giovanni Falcone alzarsi e raggiungere il Tognoli ad una certa distanza dal tavolo e di avere notato che Carla Del Ponte, nel frattempo, si era alzata ed aveva raggiunto lo stesso Falcone ed il Tognoli che stavano dialogando tra loro.

In questa cornice, non regge l'obiezione difensiva secondo cui i tempi necessari alla rilettura del verbale non avrebbero potuto consentire alla dr.ssa del Ponte - data la presumibile brevità della iniziale conversazione tra il giudice Falcone e Tognoli sul carattere non casuale del repentino allontanamento di quest'ultimo - di alzarsi, avvicinarsi, vedere lo stesso Tognoli annuire e sentirgli dire il “sì” alla domanda se il suo informatore fosse stato Contrada.

E' ben possibile infatti, che la rilettura avesse riguardato non l'intero verbale, ma una parte non ancora verificata, apparendo, anzi, ragionevole che la teste avesse riletto il documento per fasi, cioè nel corso nello svolgimento dell'atto istruttorio.

Il teste Ajala, poi, così come avvenuto per i fatti della mattina, ha offerto un perfetto riscontro visivo alle dichiarazioni dell'Ispettore della Polizia Elvetica Enrico Mazzacchi sui fatti del pomeriggio del 3 febbraio 1989.

L'ispettore Mazzacchi ha riferito di avere assistito, nelle fasi preliminari alla rogatoria italiana davanti al Giudice Istruttore elvetico Lehman, alla richiesta di Tognoli di parlare riservatamente con il proprio legale, ed ha precisato che stesso avv.to Gianoni all'esito del breve colloquio con il suo assistito, aveva confermato "è *Contrada*".

Orbene, anche in questo caso il teste Ajala ha fornito un perfetto riscontro visivo di questi accadimenti.

Il Tribunale, infatti, ha ricordato che, secondo il suo narrato: <<prima di iniziare l'interrogatorio Tognoli si era avvicinato al dott. Falcone ed aveva avuto con lui uno scambio di parole, subito dopo tutti i presenti erano stati fatti uscire dall'aula perchè il Tognoli aveva richiesto al giudice Lehmann di avere un colloquio riservato con il proprio difensore avv.to Gianoni; dopo qualche minuto tutti erano stati invitati a riprendere posto nell'aula>>. Lo stesso Ajala ha riferito <<di avere conservato il ricordo visivo del dott. Falcone che si avvicinava per un momento al Tognoli ed al suo difensore; dopodichè aveva avuto inizio la commissione rogatoria>> (pag. 1523 della sentenza appellata).

La perfetta linearità della testimonianza di Giuseppe Ajala si coglie anche in quei passaggi che, nel corso della discussione svolta in questo giudizio di rinvio, la Difesa ha ritenuto offrissero spunti di incertezza.

E' fuorviante, in particolare, la estrapolazione delle frasi al condizionale <<... *ad avvertirlo sarebbe stato l'imputato*>> (pag. 31 trascrizione all'udienza del primo luglio 1994) e <<*Tognoli avrebbe risposto affermativamente*>> (ibidem, pagine 32 e 33), effettuata per accreditare il dubbio sulla indicazione di Contrada.

Il teste, infatti, ha riferito all'indicativo quanto da lui sentito dire a cena, la sera del 3 febbraio 1989, tra i magistrati Falcone e Del Ponte, precisando di essere arrivato a discorso iniziato, ma ha correttamente esposto al condizionale l'aver dato Tognoli una risposta affermativa perché egli non aveva avuto modo di udirla, essendo impegnato a predisporre la scaletta delle domande che avrebbe posto nel pomeriggio.

La versione integrale del brano di pag. 31 della trascrizione è, infatti, << *quando sono arrivato, i due già avevano iniziato a parlare in maniera molto esplicita, chiara e in termini di certezza su quello che era stata la missione di Tognoli del colloquio e cioè a dire che ad avvertirlo sarebbe stato imputato*>>.

Alla medesima stregua, il costrutto accusatorio non è minimamente indebolito dal richiamo alle s.i.t. rese da Ajala il 18 marzo 1993 ai Pubblici Ministeri di Caltanissetta Boccassini e Cardella, che peraltro non ha dato luogo ad alcuna contestazione in senso tecnico.

Segnatamente Giuseppe Ajala avrebbe dichiarato (il verbale non è stato acquisito, appunto, in difetto di contestazione):

- di non ricordare se, durante quella cena, Falcone avesse detto che Tognoli gli aveva rivelato informalmente di essere stato avvertito da Contrada;
- di non potere escludere tale circostanza, visto che l'aveva confermata la dr.ssa Del Ponte.

In realtà, lo stesso Ajala ha chiarito di avere focalizzato in seguito il proprio ricordo, precisando di avere già trovato iniziato il discorso su Bruno Contrada, essendo andato a lavarsi le mani per poi raggiungere i suoi commensali (pagine 98,99 e 100 della trascrizione), sicchè questo spunto nulla aggiunge e nulla toglie al suo contributo.

Altrettanto chiari sono stati i richiami della teste Del Ponte ad un interrogatorio reso nel dicembre 1988, nel corso del quale era stata posta al Tognoli una domanda sulle circostanze del suo allontanamento da Palermo.

Lo stesso Tognoli, in tale occasione, aveva dichiarato a verbale di essere stato avvertito << *telefonicamente da un funzionario di Polizia* >> mentre << *si trovava all'albergo Ponte di Palermo* >> (pagina 59 trascrizione udienza 28 giugno 1994), riferimento ulteriormente precisato dalla indicazione temporale << *quella mattina* >> ( ibidem pag. 60).

La teste aveva ritenuto opportuno verbalizzare la risposta anche se non direttamente pertinente al procedimento penale svizzero.



Ha soggiunto di conservare un preciso ricordo dell'atto istruttorio perché aveva con sé il verbale quando era stata interrogata dal sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Caltanissetta, dott.ssa Boccassini (ibidem, pag. 60).

Ha dichiarato, infine, a specifica domanda del Pubblico Ministero, che mai, durante tale atto istruttorio, Oliviero Tognoli aveva detto che il funzionario di Polizia che gli aveva consentito di dileguarsi fosse un amico o un conoscente (ibidem, pag. 61).

Non è sostenibile, a questa stregua, l'assunto difensivo secondo cui tutta la ricostruzione della vicenda sarebbe stata viziata da un equivoco, <<sorto essenzialmente perché al dott. Falcone, in occasione della sua prima rogatoria in Svizzera, a febbraio 1989, fu riferito dalla Del Ponte e da Gioia che Tognoli Oliviero aveva detto che ad informarlo era stato un suo amico, funzionario di polizia a Palermo (nel 1984) ma allo stato (cioè nel 1989) non più perché passato ad altra Amministrazione (n.b. il Di Paola ha lasciato la Polizia il 5.10.1987, avendo vinto il concorso di magistrato amministrativo)>>.

Vieppiù evidente, allora, è l'artificiosità della indicazione, operata da Oliviero Tognoli l'otto maggio 1989, di Cosimo Di Paola come il funzionario di Polizia che lo avrebbe genericamente avvertito "un paio di giorni prima" del 12 aprile 1984.

Tutto ciò travolge l'ingegnosa ma tardiva escogitazione del Tognoli di precisare che il suo informatore era stato un funzionario di Polizia, ma che non lo era più, come in effetti non lo era il dott. Di Paola, il quale, nel 1987 aveva vinto il concorso di referendario al T.A.R.. Con tale precisazione, infatti, egli intese adombrare una qualche assonanza con

la carriera dell'imputato (trasferito nella consistenza organica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed immesso nei ruoli del S.I.S.D.E in data 27 gennaio 1982) e quindi insinuare l'idea dell'equivoco evocato dalla Difesa.

Persuasivamente, del resto, il Tribunale ha disatteso l'osservazione difensiva secondo cui il grado rivestito a quell'epoca da Contrada era diverso e più elevato rispetto a quello ricoperto dal Commissario Gioia: ha rilevato, cioè, che non poteva pretendersi che il Tognoli conoscesse con precisione la corrispondenza tra i gradi gerarchici delle Forze di Polizia italiane e quelle svizzere, intendendo riferirsi, così come chiaramente recepito dal commissario Gioia, ad un alto funzionario di Polizia italiano (alle pagine 1530 e 1531 della sentenza appellata).

Per altro verso, è sintomatico della artificiosa costruzione di una versione di comodo, volta a cancellare un precedente ancorché informale rivelazione, il fatto che Tognoli avesse menzionato l'imputato soltanto per dire che era un funzionario di Polizia, da lui conosciuto di sfuggita.

La teste Del Ponte, infatti, precisando di avere letto il verbale della rogatoria italiana del 3 febbraio 1989 (cfr. pagine 74-76 trascrizione udienza 28 giugno 1994), ha riferito che Tognoli si era bensì riservato di fare il nome del suo informatore, ma non aveva detto che questi era un funzionario di Polizia.

Ed ancora, come puntualmente sostenuto dal Tribunale, non si comprende perché mai Oliviero Tognoli avrebbe dovuto creare, in

poca non sospetta, la falsa icona di un Contrada delatore : <<Occorre evidenziare che l'ammissione fatta dal Tognoli in tale momento appare di particolare rilevanza in quanto il commissario Gioia era il primo funzionario di Polizia con il quale era entrato in contatto subito dopo avere realizzato la propria decisione di costituirsi alle Autorità elvetiche, in un momento quindi in cui si era predisposto ad un rapporto di natura collaborativa con le predette autorità ed in cui non avrebbe avuto alcun senso esordire con una affermazione menzognera in ordine alle circostanze che avevano reso possibile la sua lunga latitanza.

Altrettanto significativo appare che il Tognoli avesse riferito con assoluta precisione al commissario Gioia di essere stato informato dell'imminente emissione a suo carico di un provvedimento restrittivo attesocchè, come è stato possibile ricostruire sulla base della documentazione acquisita e della testimonianza resa dal dott. De Luca, il giorno in cui il Tognoli si era reso irreperibile, il 12 Aprile 1984, non era stato ancora emesso un ordine di cattura a suo carico da parte del magistrato, ma era stata solo concordata dal dott. De Luca l'esecuzione di un fermo ad iniziativa della P.G. di Palermo>> (pagine 1531 e 1532 della sentenza appellata).

Del tutto priva, di rilievo, inoltre, è l'osservazione che l'otto maggio 1989 (erroneamente si indica la data del 9 maggio) <<al Tognoli non fu mossa alcuna contestazione circa il preteso cambiamento di versione circa la fonte da cui aveva appreso che la polizia lo cercava per arrestarlo>> (pag. 17 Vol. VIII dell'Atto di impugnazione).

E' evidente, infatti, che nessuna contestazione avrebbe potuto essere mossa al Tognoli sulla base di una verbalizzazione non effettuata (quella della mattina del 3 febbraio, dopo la conclusione dell'atto

istruttorio), ovvero di una verbalizzazione limitata alla riserva di indicare il soggetto che lo aveva fatto fuggire (riserva inserita alla fine del verbale della rogatoria del pomeriggio del 3 febbraio).

Per le medesime ragioni, non vale minimamente ad infirmare la credibilità della teste Del Ponte la sua risposta, citata dalla Difesa nel corso della discussione, di non avere riaperto il verbale perché si trattava di vicenda estranea al procedimento svizzero, e perché, comunque, Falcone non le aveva chiesto di farlo.

La teste, infatti, ha ampiamente chiarito che il rifiuto di Tognoli di ripetere a verbale quanto detto informalmente aveva indotto il giudice Falcone a desistere dal chiedere la riapertura del verbale stesso, che comunque non era un atto dovuto, concernendo un fatto di esclusivo interesse della giurisdizione italiana.

L'ipotesi che Carla Del Ponte possa avere mentito o essersi sbagliata non appare sorretta nemmeno dal richiamo alle dichiarazioni dei testi Di Maggio, Misiani e Mori, tutte scaturite da colloqui informali con il giudice Falcone e variamente polarizzate sulla circostanza che Oliviero Tognoli aveva sorriso quando gli era stato chiesto se il suo informatore fosse stato Bruno Contrada.

Rinviando alla puntuale trattazione operata dalla sentenza di primo grado, che di tali deposizioni ha evidenziato i limiti ed i margini di incertezza (pagine 1618 –1632), mette conto soltanto rilevare che il senso di tali, non ufficiali, colloqui può cogliersi nel proposito di Giovanni Falcone di sottolineare il senso di una comunicazione nel suo aspetto non verbale, e cioè il significato di un sorriso - sorriso del

quale ha fatto menzione anche il teste Ajala - che un uomo come Tognoli, cresciuto in Sicilia, era perfettamente in grado di manifestare ad un siciliano come lui.

Tale sottolineatura, del resto, era un modo di stigmatizzare l'ambiguità del personaggio Tognoli, che non aveva voluto dare un seguito formale ad una sua rivelazione informale, in un contesto in cui una traccia documentale della indicazione di Contrada sarebbe stata di vitale importanza, e, per contro, la mancanza di una traccia siffatta non poteva che suggerire cautela.

Va ricordato, infatti, che (pagine 1573 e seguenti della sentenza appellata) il 21 Luglio del 1989 era apparso sul settimanale "L'Espresso" un articolo a firma del giornalista Sandro Acciari intitolato "*Il Corvo, la Talpa, il Falcone*" in cui un funzionario del S.I.S.D.E., chiaramente identificabile nell'odierno imputato anche se non se ne faceva esplicitamente il nome, era stato indicato come il soggetto che aveva avvertito Oliviero Tognoli consentendogli di darsi alla latitanza, ed era stato altresì indicato come il sospetto informatore della mafia per l'organizzazione dell'attentato dinamitardo alla casa a mare del giudice Falcone del giugno 1989.

In un secondo articolo, dal titolo "*Lotta alla mafia. Segreti di Servizio*", a firma del giornalista Roberto Chiodi, apparso sul medesimo settimanale, in edicola dal 7 agosto 1989, tra altre accuse, era stata rivolta a Contrada, in modo esplicito, quella di avere favorito la fuga di Oliviero Tognoli.

Rinviando alla sentenza appellata per la descrizione delle vicende del procedimento penale scaturito dalla querela proposta da Bruno Contrada contro il giornalista Chiodi ed il direttore del settimanale - e dovendosi dare atto che non è alcun modo risultato che l'odierno imputato fosse stata una delle "menti raffinatissime" che avrebbero armato mani mafiose nel fallito attentato al giudice Falcone - resta il fatto che la temperie dell'epoca imponeva un atteggiamento di prudente attesa, anche perché non era neanche disponibile il verbale della rogatoria dell'otto maggio 1989.

In questa cornice vanno lette le dichiarazioni rese 12 luglio 1989 ed il 4 dicembre 1990 dal dott. Giovanni Falcone al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta dott. Salvatore Celesti, in merito al patito attentato dinamitardo del Giugno 1989 nella residenza estiva dell'Addaura.

Lo stesso Falcone indicò chiaramente ai magistrati nisseni che indagavano su quel delitto, quale possibile movente, le indagini che egli stava svolgendo in collaborazione con i colleghi svizzeri presenti a Palermo proprio il giorno dell'attentato.

In quell'occasione, come ricordato dal Tribunale (pagine 1515-1516 della sentenza appellata) la delegazione svizzera era composta dalla dott.ssa Del Ponte, in qualità di Procuratore Pubblico, dal G.I. dott. Lehmann, dal Commissario Gioia e da un perito giudiziario svizzero.

La teste Del Ponte, nel corso del proprio esame, ha riferito che la delegazione era giunta una domenica sera. Il lunedì successivo erano iniziati gli interrogatori degli imputati, ma, poichè il programma di

lavoro stava per esaurirsi anzitempo in quanto molti di essi si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, nel corso della cena del Lunedì (cui avevano partecipato, oltre ai componenti della delegazione svizzera, anche alcuni funzionari di P.G. palermitani) si era stabilito di recarsi alla villa al mare del dott. Falcone per fare un bagno il pomeriggio dell'indomani.

All'ultimo momento, tuttavia, il programma era stato cambiato perchè essa teste aveva espresso il desiderio di recarsi a fare una visita ai monumenti di Palermo. La mattina successiva a detta visita, la delegazione svizzera era stata fatta ripartire in gran fretta per motivi di sicurezza,essendosi scoperto che era stato collocato dell'esplosivo all'esterno della villa di Falcone.

Nel corso di un breve colloquio avuto con lei prima della partenza, lo stesso Falcone aveva espresso il convincimento che l'attentato potesse ricollegarsi all'inchiesta riguardante Oliviero Tognoli (cfr. pagine 54 e ss. trascrizione udienza 28/6/1994).

Ora, al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta,Giovanni Falcone indicò anche la possibilità che da quelle indagini potessero emergere conseguenze ed implicazioni di natura istituzionale (cfr. il verbale del 12 luglio 1989). Affermò, in particolare, che uno degli imputati, Oliviero Tognoli, non aveva *<<detto per intero la verità sui suoi collegamenti con la mafia siciliana e sulle inquietanti vicende riguardanti la sua fuga da Palermo>>* (cfr. il verbale del 4 dicembre 1990).

Rinviando alle pagine 1517-1520 della sentenza appellata, ove vengono riportate tali dichiarazioni, va rilevato che:

- l'ipotesi della reticenza di Olivero Tognoli trova pieno riscontro nel suo rifiuto di verbalizzare le rivelazioni informali del 3 febbraio 1989;
- il collegamento tra tale rifiuto e le “*implicazioni di natura istituzionale*” delle indagini ben si attaglia alla indicazione della persona di Contrada quale informatore;
- la paura delle reazioni mafiose che lo stesso Tognoli aveva mostrato nel mettere a verbale il nome dell'imputato ed << *il gran timore che le sue dichiarazioni*>> venissero << *in qualche modo conosciute in Italia*>> (cfr. il verbale delle dichiarazioni al Procuratore Celesti del 4 dicembre 1990), poteva giustificare in Giovanni Falcone la convinzione che, comunque, egli non avesse detto tutto quanto a sua conoscenza.

Né è sostenibile, come ha fatto la Difesa nel corso della discussione in questo giudizio di rinvio, che la paura manifestata dal Tognoli fosse soltanto un pretesto per prendere tempo e non coinvolgere l'amico Cosimo Di Paola (si assume, in particolare, che lo stesso Tognoli aveva accusato soggetti coinvolti nel narcotraffico, in tal modo dimostrando di non temere Cosa Nostra o Contrada).

A parte la rilevata artificiosità della indicazione di Cosimo Di Paola, infatti, è evidente che i timori del Tognoli - alimentati dalle minacce alla famiglia della quali ha riferito, in sede di esame, il di lui fratello Mauro (sul punto, cfr. pag. 1554 della sentenza appellata) - trovano



una logica spiegazione proprio nella consapevolezza di un intreccio tra istituzioni e criminalità mafiosa, fattore di vitalità stessa del sodalizio ed elemento di un sistema che poteva ben sopravvivere agli arresti dei trafficanti da lui accusati.

In conclusione, la stessa Difesa si è dimostrata consapevole delle pesantissime ricadute del giudizio di responsabilità dell'imputato per la condotta di agevolazione di che trattasi, tanto che, nel corpo della "Note in replica alla requisitoria del Procuratore Generale" nel primo dibattimento di appello si afferma (in modo, come si è visto, inesatto):

<< Il grosso equivoco, rivelatosi di immenso danno per il dott. Contrada, è sorto essenzialmente perché al dott. Falcone, in occasione della sua prima rogatoria in Svizzera, a febbraio 1989, fu riferito dalla Del Ponte e da Gioia che Tognoli Oliviero aveva detto che ad informarlo era stato un suo amico, funzionario di polizia a Palermo (nel 1984) ma allo stato (cioè nel 1989) non più perché passato ad altra Amministrazione (n.b. il Di Paola ha lasciato la Polizia il 5.10.1987, avendo vinto il concorso di magistrato amministrativo) >>.

D'altra parte, questa Corte non può esimersi dal rilevare che, alla tesi difensiva di un complotto ai danni dell'imputato, si è spesso aggiunta quella dell'equivoco, evocato per questa come per altre vicende, come quella relativa all'incontro del 23 febbraio 1985 con Gilda Ziino, vedova Parisi, ovvero al colloquio con il funzionario di Polizia Renato Gentile del 12 aprile 1980.

La medesima consapevolezza ha mostrato di avere il magistrato elvetico Carla Del Ponte, pienamente cosciente del peso delle sue parole.

Deve, dunque, condividersi l'osservazione svolta dal Tribunale a chiusura del nono paragrafo del quarto capitolo, relativo alla vicenda in esame, e cioè che : << Non vi è alcun dubbio, quindi, che l'intervento esplicito dal dott. Contrada in favore di Oliviero Tognoli costituisce un grave fatto specifico a suo carico in perfetta sintonia con il complessivo quadro accusatorio e con le tipologie di condotte dallo stesso esplicate in favore di "Cosa Nostra" : l'imputato servendosi delle notizie di cui era venuto in possesso in ragione dei propri incarichi istituzionali e del peculiare rapporto di fiducia che intratteneva con alcuni funzionari della P.G. di Palermo, era riuscito con una tempestiva informazione a rendere possibile la sottrazione alla cattura del Tognoli, risultato un prezioso intermediario di cui si avvaleva "Cosa Nostra" per lo svolgimento dei propri traffici illeciti in uno dei settori nevralgici dell'intera organizzazione quale appunto quello del riciclaggio del denaro proveniente dal commercio degli stupefacenti>> (pag. 1572 della sentenza appellata).